

Franco CAROLEO

MANUALE *di* DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Aggiornato a:

- **D.L. 24 febbraio 2023, n. 13**, Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune
- **D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206**, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata
- e alla **ultimissima giurisprudenza 2023** anche applicativa delle novità introdotte dalla riforma Cartabia

IX edizione

2023


Neldiritto
Editore

Il codice, in questo modo, non disciplina espressamente il riconoscimento esplicito ma configura due ipotesi di riconoscimento tacito. La prima ipotesi ricorre all'esito della dichiarazione di contumacia del sottoscrittore (ferma la possibilità di un suo successivo disconoscimento in sede di costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c. su cui v., *Infra, Sez. VI, Par. 3.3.*). La seconda ipotesi, di gran lunga più frequente, è quella del mancato disconoscimento in giudizio entro il termine perentorio costituito dalla prima occasione utile per contestare la produzione della scrittura (la prima udienza o la prima risposta successiva). Il documento non disconosciuto farà dunque piena prova nei termini fissati dall'art. 2702 c.c.

Se invece la parte onerata assolve tempestivamente al disconoscimento, la scrittura si ha per non riconosciuta. La parte che ha prodotto tale scrittura può allora rinunciare ad essa oppure, se intende comunque avvalersene dovrà promuovere l'apposito giudizio di *verificazione* (v., *Infra, Par. 3.1., lett. A*).

■ IL PROBLEMA DELL'OPPONIBILITÀ DELLA SCRITTURA NON AUTENTICATA

Se la scrittura privata *non* è autenticata, si pongono dei problemi in ordine all'opponibilità della sua **data nei confronti dei terzi**. Ed infatti, in queste ipotesi, ai sensi dell'art. 2704 c.c., la data della scrittura non è certa e computabile rispetto ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata, dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta, dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o comunque dal giorno in cui si verifica un altro fatto che renda certa l'anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può comunque essere provata con qualsiasi mezzo di prova. Lo stesso vale in determinati casi anche per le quietanze.

3.1. | Il giudizio di verificazione della scrittura privata disconosciuta e la querela di falso. Le novità della Riforma Cartabia.

La verificazione della scrittura privata e la querela di falso costituiscono due procedimenti che possono inserirsi all'interno di un giudizio già avviato così come possono essere introdotti in via principale. Entrambi questi strumenti sono finalizzati ad una valutazione più approfondita di una prova documentale. Più precisamente, si ricorre a questi strumenti per accertare se una scrittura disconosciuta è comunque attribuibile alla parte che ne ha effettuato il disconoscimento (verificazione) oppure quando si intende contestare l'autenticità o la veridicità di un documento (querela di falso).

A) La verificazione della scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 216 c.p.c., la parte che intende valersi di una scrittura che è stata formalmente disconosciuta deve chiederne la verificazione, nel termine previsto per le deduzioni istruttorie, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire per la comparazione (c.d. **verificazione incidentale**). Con la verificazione, dunque, si richiede un controllo in ordine alla provenienza del documento, con riguardo al solo profilo *estrinseco*, senza poter altresì contestare il contenuto in esso rappresentato.

L'istanza di verificazione può anche proporsi **in via principale** con citazione. Se però il convenuto riconosce la scrittura, le spese del procedimento sono comunque poste a carico

dell'attore. Per la proposizione della verifica in via principale, peraltro, la parte deve dimostrare di avervi *interesse*. Mentre con la proposizione incidentale l'interesse è legato alla rilevanza della scrittura nel processo principale, in questo caso andrà valutato con riguardo alla possibilità di utilizzare la scrittura in futuri giudizi o quale titolo per trascrizioni o iscrizioni.

La fase centrale del giudizio di verifica è quella dedicata alla comparazione con le scritture che risultano certamente provenienti dalla parte disconoscente. In questo senso, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento oggetto di verifica e stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, potendo nominare, quando occorre, un consulente tecnico (art. 217 c.p.c.). Inoltre, nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quella la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.

Se non vi sono scritture con cui poter effettuare la comparazione o quando comunque risulti opportuno, il giudice può ordinare alla parte di **scrivere sotto dettatura**, anche alla presenza del consulente tecnico (art. 219 c.p.c.). Se poi la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o si rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura può ritenersi riconosciuta.

L'art. 220 c.p.c. dispone che sull'istanza di verifica si pronuncia sempre il collegio. Il termine «*collegio*» è qui da intendersi quale organo giudicante ed è quindi riferito sia al collegio che al giudice unico.

All'esito di un giudizio di verifica autonomo, la sentenza del giudice avrà necessariamente carattere definitivo. Se invece la verifica è proposta incidentalmente, la sentenza potrà anche essere non definitiva, tenuto conto che si tratta di una di quelle ipotesi già esaminate in cui è possibile la rimessione *parziale* al collegio (v., *Supra*, *Sez. II, Par. 4.2.*).

Se il collegio accoglie l'istanza di verifica, la scrittura si ha per riconosciuta, con efficacia di piena prova della provenienza delle dichiarazioni, e la parte che l'ha negata può essere condannata ad una pena pecuniaria. Se invece la verifica ha esito negativo, il collegio dichiara la non autografia del documento che rimane privo di ogni effetto probatorio.

B) La querela di falso.

La querela di falso è l'istanza con cui si chiede di accertare la falsità di un determinato documento. La falsità consiste in una difformità tra la realtà e la rappresentazione che un documento fa di essa. A tal proposito, si distingue tra:

- **falsità materiale**, che investe il documento nella sua *materialità estrinseca* e può manifestarsi nella *contraffazione* (quando il documento viene formato *ex novo* da un soggetto diverso dall'autore a cui si attribuisce o in una data o in luogo diversi da quelli indicati) o nell'*alterazione* (quando il documento subisce delle modifiche successive alla sua formazione);
- **falsità ideologica**, che involge il *contenuto intrinseco* del documento attraverso un'enunciazione difforme dal vero.

Con la querela di falso è dunque possibile far valere questi vizi documentali. Più precisamente, la querela costituisce l'unico strumento idoneo a contestare le risultanze

probatorie dell'atto pubblico o della scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata; l'unico strumento, cioè, con il quale si possono mettere in discussione quei documenti a cui la legge conferisce efficacia di *prova legale*. Si è visto infatti che in queste ipotesi è posto un limite esplicito poiché la pienezza della prova è sì incontrovertibile ma “*fino a querela di falso*”.

A differenza della verifica, con la querela di falso si possono dedurre anche le falsità ideologiche, che attengono al profilo *intrinseco* del documento, e la pronuncia conclusiva produce **effetti erga omnes** (e non solo tra le parti). Per di più, la querela può riguardare, oltre all'atto pubblico e alla scrittura privata riconosciuta o autenticata, anche una scrittura che è stata già oggetto di un giudizio di verifica positiva (ovviamente, nei limiti di quanto non è stato già accertato con quel procedimento).

Con riferimento alla struttura del procedimento per la querela di falso, invece, sono molte le somiglianze con la verifica. Ed infatti, la querela può proporsi tanto *in via principale* quanto in corso di causa (c.d. querela di falso *incidentale*) in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato (art. 221, primo comma, c.p.c.).

Il giudizio sulla querela, per la delicatezza delle questioni che implica, è riservato alla **competenza del tribunale** (art. 9, secondo comma, c.p.c.). Se quindi la querela è proposta nel corso di un giudizio davanti al giudice di pace, il processo deve essere sospeso fino a quando il tribunale non avrà emesso la sua decisione sulla querela.

Inoltre, nel procedimento di querela di falso è **obbligatorio** l'intervento nel processo del **pubblico ministero**.

La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta, personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza (art. 221, secondo comma, c.p.c.).

Quando è proposta querela in via incidentale, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento per sapere se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa. Se invece la parte dichiara di volersi avvalere del documento contestato, il giudice, se ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva (art. 222 c.p.c.). Quindi, ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei e dispone i modi e i termini della loro assunzione.

Sulla querela di falso decide il tribunale in composizione **monocratica** (non più il *collegio*, ai sensi dell'**art. 225 c.p.c.** come modificato dal **d.lgs. n. 149/2022 cd. “decreto Cartabia”**).

Il giudice può quindi trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

■ La sentenza sarà senz'altro definitiva in caso di querela proposta in via principale; qualora invece la querela abbia carattere incidentale, il provvedimento potrà essere definitivo ma anche non definitivo, essendo ammessa la rimessione *parziale* in decisione (v., *Supra*, *Sez. II, Par. 4.2.*).

Se la querela è accolta, l'esecuzione della sentenza con le modalità di cui all'art. 537 c.p.p. non può aver luogo prima che sia passata in giudicato (art. 227 c.p.c.). Al contrario, con la sentenza di rigetto, il collegio ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura

del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo, potendo inoltre condannare la parte querelante ad una pena pecuniaria (art. 226 c.p.c.).

3.2. | Figure particolari di scritture private.

In relazione all'efficacia probatoria delle scritture private, il codice civile detta alcune regole specifiche volte a disciplinare alcune figure particolari di scritture. In questo gruppo rientrano:

- il **telegramma** (artt. 2705-2706 c.c.). La peculiarità del telegramma è data dal fatto che il documento che viene ricevuto dal destinatario è una riproduzione spesso priva di sottoscrizione del mittente. Per ovviare a questi problemi, l'art. 2706 c.c. stabilisce che la riproduzione del telegramma consegnata al destinatario *si presume*, fino a prova contraria, conforme all'originale. Inoltre, l'art. 2705 c.c. conferisce al telegramma l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente oppure se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo. In ogni caso, è sempre possibile far autenticare la sottoscrizione da un notaio o far accertare altrimenti l'identità del soggetto sottoscrittore;
- le **carte** ed i **registri domestici** (art. 2707 c.c.). Anche le carte e i registri domestici possono avere efficacia probatoria contro chi li ha prodotti in alcuni specifici casi: quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto o quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore;
- le **annotazioni su documenti** (art. 2708 c.c.). Come per le carte ed i registri domestici, anche l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore. Lo stesso valore viene attribuito all'annotazione fatta su una quietanza o su un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore;
- le **scritture contabili delle imprese soggette a registrazione** (artt. 2709-2711 c.c.). Anche nell'ambito delle imprese soggette a registrazione si applica il principio in base al quale le scritture private fanno prova contro il loro autore. Pertanto, i libri e le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia, tali libri e scritture possono far prova anche *a favore* del loro autore ma limitatamente ai rapporti tra imprenditori inerenti all'esercizio dell'impresa, purché siano bollati e vidimati nelle forme di legge e vengano regolarmente tenuti.

◆ III. GIURISPRUDENZA:

L'EFFICACIA PROBATORIA DELLA FATTURA COMMERCIALE

In materia di prove fornite dalle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, da sempre molto oscillante è stato l'atteggiamento della giurisprudenza in ordine all'efficacia probatoria da attribuire alla **fattura commerciale**. Ed infatti, secondo un primo orientamento, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia